



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CASSON, SCANU, Marco FILIPPI, VITA, ROILO, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, DELLA SETA, FONTANA, GARRAFFA, LANNUTTI, MARITATI e PEGORER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2012**

**Benefici in favore del personale militare delle Forze armate  
e delle Forze di polizia esposto all’amianto**

ONOREVOLI SENATORI. – La tragica vicenda dell'amianto continua a coinvolgere, senza alcuna distinzione, lavoratori e lavoratrici, civili e militari, e persone che a qualsiasi titolo abbiano avuto la sventura di trovarsi esposti a questa fibra-killer.

Sono già stati presentati in Senato, a tutela delle vittime dell'amianto, alcuni disegni di legge, che però stanno segnando il passo nella commissione di merito, mentre la comunità scientifica nazionale e internazionale comunica che il picco delle vittime dell'amianto si raggiungerà tra il 2020 e il 2025.

Il presente disegno di legge intende intervenire a favore di una categoria speciale di lavoratori, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, spesso ulteriormente danneggiata rispetto alle altre categorie di lavoratori per il solo fatto di appartenere ad amministrazioni pubbliche «speciali», come le Forze armate e le Forze di polizia (Carabinieri compresi).

In particolare, i punti critici da superare sono tre:

1) la non cumulabilità dei «benefici» previdenziali derivanti dal riconoscimento dell'esposizione all'amianto;

2) l'individuazione dei beneficiari e la decorrenza degli stessi «benefici», che, all'articolo 4 del disegno di legge, viene fatta corrispondere al mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per coloro che siano titolari di pensione con decorrenza non anteriore al mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257;

3) l'esclusione del personale militare malato o morto a causa dell'amianto dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 13 legge n. 257 del 1992.

Per questo motivo, viene proposta la seguente articolata normativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. In favore del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo del naviglio dello Stato è stato esposto all'amianto ed è in possesso del *curriculum* lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, sono concessi i benefici previdenziali nelle misure indicate agli articoli 2 e 3 della presente legge.

## Art. 2.

*(Personale militare affetto da malattie o patologie asbesto-correlate)*

1. Al personale di cui all'articolo 1, per il quale sia stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica, d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del

periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum* di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero, in mancanza del predetto *curriculum* e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.

Art. 3.

*(Misura dei coefficienti)*

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, al personale di cui all'articolo 1 si applica il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni:

a) nella misura di 1,5 ove sia stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente uguale o superiore a dieci anni;

b) nella misura di 1,25 ove sia stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente compreso tra cinque e dieci anni;

c) nella misura di 1,15 ove sia stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente inferiore a cinque anni.

Art. 4.

*(Cumulabilità e decorrenza dei benefici)*

1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 1, i benefici di cui agli articoli 2 e 3, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono cumulabili con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva e possono essere fatti valere dai soggetti medesimi sia ai fini del diritto che della misura della pensione. I benefici di cui al presente articolo spettano anche ai titolari di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992; in tal caso, l'istituto previdenziale cor-

risponde gli importi degli arretrati con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, ovvero, nei casi di cui all'articolo 6, con decorrenza dalla data di presentazione della nuova domanda.

Art. 5.

*(Enti certificatori)*

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto del personale di cui all'articolo 1 sono accertate e certificate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio dello Stato, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi.

Art. 6.

*(Riapertura dei termini)*

1. Il personale di cui all'articolo 1 non in possesso del *curriculum* di cui al medesimo articolo 1, o che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha presentato domanda per ottenerlo e la cui richiesta è stata respinta, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero della difesa per ottenerlo. Avverso l'eventuale diniego del Ministero della difesa o degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

Art. 7.

*(Oneri)*

1. Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto previsti dal presente articolo sono posti a carico dello Stato.



